REPUBBLICA ITALIANA
ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

Ordine del Giorno

Revisione delle "Linee guida relative alle azioni da mettere in atto da parte dei gestori di aree naturali protette, demanio marittimo e forestale finalizzate alla pubblica fruizione dei siti"

L'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

premesso che

il Segretario Generale dell'Autorità di Bacino con proprio Decreto n. 147/2020 del 3 luglio ha adottato le "Linee guida relative alle azioni da mettere in atto da parte dei gestori di aree naturali protette, demanio marittimo e forestale finalizzate alla pubblica fruizione dei siti" per le aree a pericolosità individuate dai PAI, cui sono seguite le specifiche dell'8 luglio 2020;

le Linee guida aggravano il regime giuridico vigente sulle aree, dal momento che sino ad oggi le attività di fruizione (senza opere) e di balneazione nelle aree a pericolosità non erano disciplinate dalle Norme di attuazione del PAI e venivano regolamentate, per quanto riguarda le riserve naturali, da un "Decalogo di fruizione" approvato nel 2018 dal Dipartimento Regionale Ambiente in condivisione con gli enti gestori, a meno di specifiche ordinanze interdittive di competenza di altre Amministrazioni;

con le Linee Guida si prevede oggi incredibilmente:

- l'automatica interdizione di spiagge, demani forestali, parchi e riserve naturali in caso di allerta meteo anche gialla, mentre attualmente non vi è alcun settore della vita civile in cui ad un livello di allerta anche rossa corrisponde automaticamente un provvedimento interdittivo;
- l'interdizione-chiusura delle aree in caso di terreno saturo dopo una pioggia ed il giorno dopo ogni evento meteorico;
- la collocazione, a cura dei gestori di demani, parchi e riserve, di sensori di allarme lungo i corsi d'acqua che rientrano invece nella gestione e titolarità dell'Autorità di Bacino;

colpisce che preliminarmente all'adozione delle Linee guida, specificatamente indirizzate ai (soli) gestori di demanio marittimo, demanio forestale e aree naturali protette (con esclusione quindi di demanio fluviale, lacuale ed altre aree a pericolosità di competenza dei Comuni), non è stato convocato alcun incontro tecnico con gli enti interessati in cui si sarebbe potuto avviare un utile confronto e approfondimento – anche sulla base dell'analisi di alcuni specifici casi e dell'esperienza maturate con l'applicazione dei Disciplinari di fruizione approvati dall'Assessorato Regionale Territorio Ambiente nel 2018;

per quanto riguarda le misure indicate nelle succitate Linee guida come suggerimenti e consistenti in monitoraggi specialistici con droni e similari, trattandosi di prestazioni tecnico-scientifiche altamente specializzate, presuppongono ingenti risorse finanziarie, tecniche e umane, che sono proprie del sistema regionale di Protezione Civile, sulla falsariga di quello che succede con il sistema di allerta vulcanica nel Parco regionale dell'Etna e nella Riserva naturale "Isola di Stromboli";

le citate Linee guida non tengono conto della vigente normativa, e connessa giurisprudenza, in materia di competenza degli enti locali e di Protezione Civile che assegna specifici compiti ai Comuni (di ordinanza ed interdizione aree) ed al Dipartimento Regionale di Protezione Civile (monitoraggio tecnico-scientifico, indirizzi tecnici) che non è stato né consultato né coinvolto nella redazione delle stesse;

le singole allerte della Protezione Civile regionale riguardano aree molte vaste (e per molti aspetti non omogenee) e sono indirizzate in primo luogo ai Comuni che sono l'Autorità locale di protezione civile (cfr. D. Lgs. 1/2018). I Sindaci, sulla base delle indicazioni del proprio ufficio di protezione civile e soprattutto

degli scenari di rischio contenuti negli obbligatori Piani comunali di Protezione Civile, decidono quali provvedimenti cautelativi adottare (chiusura scuole, sospensione trasporti pubblici, allertamento strutture operative, ecc.) anche in funzione delle diversità orografiche, ambientali e territoriali;

dovrebbe essere quindi il Sindaco quale Autorità locale di Protezione Civile a determinare, sulla base dell'allerta meteo emanata dalla Protezione Civile regionale, la interdizione di una spiaggia, di un bosco, di una spiaggia così come si decide (o meno) di chiudere una strada, una scuola, un parco pubblico;

gli atti dell'Autorità di Bacino nel settore e i PAI in modo specifico vengono adottati dal segretario generale, esaminati dalla conferenza operativa dell'AdB (costituita da diversi Dirigenti Generali dei Dipartimenti interessati), adottati dal Comitato Istituzionale dell' AdB (costituita da diversi Assessori) e approvati con Decreto del Presidente della Regione;

nessun Dipartimento Regionale interessato ha emanato le disposizioni attuative conseguenti per procedere, p.e. alla prevista tabellazione delle aree indicando i contenuti che devono avere tali cartelli, anche perché a fronte degli adempimenti dalle Linee guida previsti non sono state individuate le risorse finanziarie necessarie, trattandosi di una parte quasi maggioritaria di spiagge, demani forestali, aree protette regionali;

di fatto le Linee guida contengono previsioni o non chiare sul piano tecnico o di impossibile applicazione, tanto è vero che ad un mese dallo loro emanazione nessuna area demaniale regionale interessata è stata tabellata come previsto;

impegna il Governo della Regione

a rivedere le "Linee guida relative alle azioni da mettere in atto da parte dei gestori di aree naturali protette, demanio marittimo e forestale finalizzate alla pubblica fruizione dei siti", ritirando quelle emanate e procedendo ad una nuova elaborazione sentiti tutti i soggetti interessati;

a emanare le nuove Linee guida previa sottoposizione del documento all'esame degli organi collegiali dell'Autorità di Bacino e cioè la Conferenza Operativa e il Comitato Istituzionale.